

Ecc.mo Signor

Ministro della Giustizia

Dott. Andrea Orlando

## COORDINAMENTO DEI COA E DELLE UNIONI

**Deliberato sullo schema di Regolamento Ministeriale in materia di “Modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali a norma dell’art. 28 della L. 31 dicembre 2012 n. 247”.**

Il Coordinamento dei COA e della Unioni territoriali Forensi italiane, riunito in Matera nei giorni 24 e 25 Ottobre 2014, presenti: Unione Fori Pugliesi, Unione Fori Siciliani, Unione Lazio, Unione Ligure, Unione Regionale Ordini della Campania, Unione Triveneta, nonché: Ordine Bari, Ordine Brindisi, Ordine Caltanissetta , Ordine Catania, Ordine Frosinone, Ordine Genova, Ordine Matera, Ordine Melfi, Ordine Messina (per delega), Ordine Milano, Ordine Napoli, Ordine Roma, Ordine Oristano, Ordine Palermo, Ordine Perugia, Ordine Taranto, Ordine Tempio Pausania, Ordine Trani;

**letti** i pareri delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato;

**rilevato** che sono stati avanzati dei dubbi circa la portata sistematico-applicativa da attribuirsi all'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la *"nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"*, con particolare riferimento alla corretta interpretazione del combinato disposto dei commi secondo e terzo del su citato articolo 28, in tema di espressione del voto di preferenza.

**richiamati** i pareri favorevoli del C.N.F. e del Consiglio di Stato;

**ritenuto** che il secondo comma dell’art. 28 è chiaro nel prevedere che *“Il regolamento deve prevedere, in ossequio all’articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato In base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra I generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi”*;

**ritenuto** che il terzo comma non abbia una funzione prescrittiva autonoma, laddove prevede che *“Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi del consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto”*, e che debba essere letto non in antinomia col comma precedente;

**osservato** che da ogni contraria interpretazione discenderebbe una irrimediabile compressione del diritto di voto per ciascun iscritto agli Ordini forensi;

**osservato** come l'interpretazione proposta dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato si ponga, altresì, in netto contrasto con una interpretazione sistematica del sistema elettorale dei Consigli così come prevista dalla legge 247/2012; sistema elettorale che privilegia la preferenza individuale (senza alcun riferimento al cd. voto di "lista") e che prevede che risultino eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze (senza alcun riferimento alla cd. "lista") consentendo così di premiare i candidati più votati (seppur con il limite del rispetto della parità di genere), senza distinzione tra loro di appartenenza alla maggioranza o all' opposizione (concetti del resto, difficilmente ipotizzabili per l'attività dei Consigli e, in ogni caso, che difficilmente sarebbero vagliabili dall'elettore prima del voto).

**Per queste ragioni** non si comprende su quali principi si fondi la convinzione dei Senatori e degli Onorevoli di dovere assicurare una tutela alla cd. minoranza limitando in ogni caso l'espressione dei voti da parte di ogni singolo elettore ai due terzi dei voti da esprimere; convinzione che appare essere in palese violazione di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 28 legge 247/2012 e che fa prevalere una esegesi strettamente letterale ed immediatamente prescrittiva del citato terzo comma dell'art. 28 legge 247/2012 e che di fatto consentirebbe l'accesso, sempre e comunque, ad un terzo di eletti tra i "meno" votati.

**Auspica che il Ministero convenga** che l'elettore non può esprimere un numero di voti superiore ai 2/3 dei seggi da eleggere soltanto nel caso in cui non si avvalga della facoltà concessagli dal secondo comma dell'art. 28 della legge 247/2012 di esprimere un numero maggiore di preferenze, purché destinate ai due generi, così come previsto nell'originaria formulazione del Regolamento, correttamente licenziata dal Ministero; **auspica altresì**, che detto Regolamento sia approvato e pubblicato nel minor tempo possibile onde consentire ai Consigli dell'Ordine in scadenza alla data del prossimo 31 dicembre di indire le elezioni nei tempi previsti dalla Legge per consentirne lo svolgimento nel mese di gennaio 2015.

Matera li 24/25 Ottobre 2014

**Il Coordinatore dei lavori**

*Avv. Antonio F. Rosa*

